

## **STATUTO DI CONSORZIO**

### **Denominazione, sede e durata del Consorzio**

**Art. 1** - E' costituito il Consorzio denominato "**CONSORZIO ALBERGHI LIGNANO**" in forma abbreviata "**C.A.L**" nel seguito del presente statuto denominato "Consorzio". Il consorzio è un organismo con attività esterna, costituito sulla base di un contratto consortile in conformità alle norme di cui agli art. 2602 - 2615 bis del codice civile.

**Art. 2** - IL consorzio ha sede in Lignano Sabbiadoro (UD) al Viale Europa 40, presso l'Ascom.

La sede assume anche la natura di ufficio ai sensi dell'art. 2612 del Codice Civile

Il Consorzio può istituire unità operative e amministrative distaccate.

Il Consorzio ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquantatrè (31/12/2053) e può essere prorogato ovvero anticipatamente sciolto.

### **Finalità e oggetto del Consorzio**

**Art. 3** - Il Consorzio è senza scopo di lucro e si propone come scopo il coordinamento e lo sviluppo della attività dei consorziati nel campo della gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico con particolare riferimento alle attività previste dagli art. 36 e 37 della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2

Il Consorzio in via non prevalente e con l'esclusione delle attività riservate previste dalla Legge 1/91, dal D.Lgs. 385/93 e successive modificazioni e dal D.Lgs. 58/98 e successive modificazioni, può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale principale

A tal fine:

a) può aderire in altri consorzi; assumere interessenze, quote, partecipazioni in altre società aventi scopi affini, analoghi o complementari

b) può concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno

L' accordo consortile non limita in alcun modo la libertà commerciale ed operativa dei singoli Consorziati, se non per quanto attiene all'osservanza degli obblighi derivati dal presente Statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio per il conseguimento delle proprie finalità.

### **Soggetti consorziati e loro obblighi**

**Art. 4** - Il numero dei consorziati è illimitato. Oltre ai consorziati fondatori, possono far parte del Consorzio imprese ed enti pubblici e privati che ne facciano

richiesta, accettando gli scopi e gli impegni definiti nel presente Statuto.

L'iscrizione al consorzio delle imprese private esclude l'iscrizione ad altri consorzi aventi fini uguali o simili.

Art. 5 - L'ammissione al Consorzio è subordinata al parere insindacabile del Consiglio Direttivo. Gli aspiranti consorziati devono inoltrare domanda al Consiglio Direttivo, nella domanda devono dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento Sociale e delle deliberazioni già adottate dagli organi del consorzio, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità

I consorziati si impegnano ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi consortili. In particolare i Consorziati si impegnano a coprire in misura paritetica ovvero proporzionale a parametri oggettivi, secondo le deliberazioni degli organi del Consorzio, sia le spese per la costituzione ed il finanziamento del Consorzio che per la dotazione finanziaria necessaria a partecipare ad altre società o Consorzi comprese quelle previste dalla citata legge regionale 16 gennaio 2002 nr. 2 - art. 7.

Art. 6 - I Consorziati possono, su parere del Consiglio Direttivo in ordine alla valutazione dei motivi che legittimano il recesso, recedere dal Consorzio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Consorzio presso la sede legale entro il termine di 6 mesi dalla fine dell'esercizio annuale. Il recesso produrrà effetti dall'esercizio annuale successivo, fermo restando l'obbligo per il Consorziato recedente di adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri dallo stesso assunti nei confronti del Consorzio e di terzi fino alla data di efficacia del recesso stesso, ivi compreso l'obbligo di versare il contributo per conseguire il pareggio di bilancio se deliberato dalla assemblea.

Per gli enti pubblici consorziati il recesso è possibile in qualsiasi momento con preavviso di trenta giorni e con efficacia quindi dal trentunesimo giorno.

**Art. 7** - L'esclusione del consorziato è deliberata dalla Assemblea per i seguenti motivi:

- a) fallimento o apertura delle procedure fallimentari o sostitutive della dichiarazione di fallimento, ove consentito, del consorziato, nonché la sua soggezione alle procedure di amministrazione controllata o di concordato preventivo;
- b) estinzione, a qualunque titolo dovuta, del consorziato;
- c) apertura delle procedure di liquidazione del consorziato;
- d) grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del

presente contratto consortile e degli obblighi ed oneri a carico del consorziato.

e) l'adesione ad altri consorzi che per territorio o per tipo di attività svolta esercitino le stesse funzioni

L'esclusione dal consorzio può essere deliberata dalla assemblea nei confronti dei consorziati privati, nel caso di trasformazione sostanziale dell'oggetto della loro attività imprenditoriale o sociale anche se conseguente ad operazioni di fusione, incorporazione, scissione e trasformazione.

La deliberazione relativa all'esclusione deve essere comunicata al soggetto interessato dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi entro il quindicesimo giorno successivo all'adozione della deliberazione di esclusione, e quest'ultima diventa efficace dal momento della ricezione da parte del Consorziato della lettera con la quale viene comunicata la deliberazione medesima.

Il Consorziato escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso terzi, che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera con la quale viene comunicata la delibera di esclusione

La quota consortile versata dal Consorziato receduto o escluso rimane acquisita al fondo consortile.

#### **Entrate del Consorzio e fondo consortile**

**Art. 8** - Le entrate del Consorzio sono costituite:

dalle quote consortili di adesione versate dai consorziati all'ingresso nel consorzio di Euro 1.000 ciascuna;

dai contributi annuali versati dai consorziati;

dai contributi di enti pubblici e privati e da terzi in genere;

da donazioni e lasciti;

dai proventi derivanti dalle iniziative del Consorzio;

da eventuali contributi per consentire il pareggio di bilancio;

il fondo consortile è costituito e alimentato ai sensi dell'art. 2614 del Codice Civile dalle quote dei consorziati e dai beni acquistati con le stesse oltre che dagli eventuali avanzi di gestione. Al fondo consortile si applicano le disposizioni di cui all'art. 2614 del codice civile.

#### **Organi del Consorzio**

**Art. 9** - Sono organi del Consorzio:

l'Assemblea dei Consorziati

il Consiglio direttivo

il Presidente ed il Vice Presidente

**Art. 10** - L'Assemblea è l'organo supremo del Consorzio. Essa è composta dai consorziati, presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente o

da un consigliere presente.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso mediante raccomandata, spedito ai singoli consorziati, almeno dieci giorni prima dell'adunanza nel loro domicilio. Deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo ove si terrà, la data e l'ora; lo stesso avviso conterrà la previsione di una seconda convocazione nel caso in cui nella prima non si dovesse raggiungere il quorum previsto.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo nonché di ogni altro argomento all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria si riunisce ogniqualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio da parte di almeno un quinto dei consorziati.

**Art. 11** - In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei consorziati. In seconda convocazione l'Assemblea è valida con qualsiasi numero di presenti. Prima del suo inizio il Presidente deve vagliarne la regolare costituzione.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per le proposte di modifica del presente statuto, scioglimento, liquidazione, trasformazione, le deliberazioni devono riportare il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

Ogni impresa esprime un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea conferendo delega scritta ad altro associato che non faccia parte del Consiglio direttivo. Ciascun associato non potrà essere portatore di più di due deleghe oltre alla propria. In caso di titolarità di più imprese l'associato potrà essere portatore solo delle proprie deleghe.

Non ha diritto al voto l'associato non in regola con le quote.

Spetta all'assemblea convocata in seduta ordinaria deliberare in ordine a:

-la fissazione delle quote di adesione dei nuovi Consorziati e dei contributi annuali e di quelli per conseguire il pareggio di bilancio, su proposta del Consiglio Direttivo

- l' esclusione dei consorziati

- la nomina del Consiglio Direttivo e la determinazione della sua composizione;

- gli indirizzi generali operativi del Consorzio;

- la presentazione di proposte per l'attività da svolgere nel corso dell'esercizio;

- l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;  
Spetta all'assemblea convocata in seduta straordinaria deliberare in ordine a
- le proposte di eventuali modifiche dello Statuto;
- la proposta di proroga del termine di durata del Consorzio;
- la proposta di anticipato scioglimento, la nomina di uno o più liquidatori e la fissazione della procedura di liquidazione del Consorzio.

#### **Il consiglio direttivo**

**Art.12** - Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri nominati dall'assemblea.

Il consiglio direttivo dura in carica tre esercizi

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per il conseguimento degli scopi consortili non espressamente attribuiti all'assemblea e delibera validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

**Art. 13** - Il Consiglio Direttivo provvede a:

- nominare il Presidente e il vice Presidente con funzioni vicarie, scegliendoli tra i suoi componenti;
- proporre regolamenti e norme per il buon andamento del Consorzio, vincolanti per tutti i Consorziati, che vanno approvati dall'assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo redatto ai sensi dell'art. 2615 bis del Codice Civile e provvedere al suo deposito presso l'ufficio del Registro delle Imprese entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- predisporre il bilancio preventivo;
- proporre all'assemblea le quote di adesione dei nuovi Consorziati, dei contributi annuali e di quelli per conseguire il pareggio di bilancio;
- provvedere alla eventuale nomina di amministratori in altri consorzi di coordinamento; tale delibera è assunta con una maggioranza dei 2/3 dei consiglieri;
- decidere sull'ammissione di nuovi Consorziati e sulla esclusione dei Consorziati;
- decidere circa l'ammissione o l'esclusione e subentro di nuovi consorziati in caso di cessione di azienda.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare alcune delle proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri delegati.

Il Consiglio Direttivo viene convocato e presieduto dal presidente o, nei casi di assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, nei casi di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano di età con preavviso di almeno cinque giorni e con qualunque mezzo sia ritenuto efficace ma con comunicazione scritta dell'ordine del

giorno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente ne rilevi l'esigenza o qualora ne venga richiesta la convocazione su oggetti determinati da almeno tre componenti del Consiglio stesso.

#### **Il Presidente**

**Art. 14** - Il Presidente ha la firma e legale rappresentanza del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede le Assemblee; svolge ogni incombenza affidatagli dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti interni e dalle delibere degli organi consortili. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

#### **Bilancio**

**Art. 15** - Il bilancio si riferisce all'esercizio che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predisporrà, in tempo utile per le assemblee ordinarie di cui all'art. 10 il relativo bilancio unitamente alle relative relazioni, per essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea

#### **Scioglimento e liquidazione**

**Art. 16** - Il Consorzio si scioglie per le cause previste dalla legge o per deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze individuate all'art.11 del presente statuto. Addivenendosi per qualunque ragione allo scioglimento del Consorzio, anche prima della scadenza, il o i liquidatori dovranno provvedere, al termine delle operazioni di pertinenza, alla devoluzione della consistenza residuale del fondo consortile ai partecipanti in proporzione alle quote dagli stessi detenute

#### **Controversie**

**Art. 17** Tutte le controversie compromettibili in arbitri, che dovessero insorgere tra il Consorzio ed i Consorziati, i componenti del Consiglio Direttivo ed i Liquidatori o tra tutti o alcuni di tali soggetti circa la validità, l'efficacia, l'interpretazione e/o l'applicazione del contratto consortile o del presente statuto, o comunque in qualsiasi modo collegate al relativo rapporto consortile, saranno risolte mediante ricorso al giudizio di un collegio arbitrale composto da un numero dispari di arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle parti e il rimanente, nel numero strettamente necessario alla composizione dispari del collegio, di comune accordo o, in mancanza di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Udine, su domanda della parte più diligente.

Nel caso in cui entro trenta giorni dalla nomina degli arbitri di alcuna delle parti, le altre parti non provvedano alla nomina dei propri arbitri, questi sono nominati dal Presidente del Tribunale.

Il collegio opererà in arbitrato rituale, secondo diritto, ai sensi degli art.806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Per le controversie non compromettibili in arbitri, il Foro competente sarà quello del Tribunale di Udine.

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Il rinvio alla legge**

**Art.18** - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto o da un eventuale regolamento approvato dalla Assemblea, valgono le disposizioni di legge in materia